

Le indicazioni contenute nell'atto di indirizzo firmato dal vice ministro Maurizio Leo

Crediti fiscali, valutazioni doc

Ai fini della inesistenza rilevano soltanto fonti normative

DI DUILIO LIBURDI
E MASSIMILIANO SIRONI

La nuova distinzione tra crediti inesistenti e non spettanti conferisce maggiori certezze alla materia e, conseguentemente, al tipo di contestazione che l'agenzia delle entrate può effettuare. Ai fini della inesistenza del credito rilevano esclusivamente le fonti normative primarie e secondarie ma non ulteriori fonti quali manuali tecnici non espressamente richiamati nella normativa stessa ovvero richiamati solo in modo generico. Con riferimento ai crediti sovvenzionali, quali ad esempio quello per ricerca e sviluppo, il rilascio della certificazione rende una eventuale contestazione fatta in relazione alla qualificazione dell'investimento suscettibile di nullità. Sono queste alcune delle indicazioni contenute nell'atto di indirizzo firmato ieri dal vice ministro Maurizio Leo che analizza, alla luce delle nuove disposizioni, la disciplina e la distinzione tra crediti di imposta inesistenti ovvero non spettanti. Come noto, attraverso la riforma delle disposizioni in materia di sanzioni, l'aspetto amministrativo e quello penal tributario sono stati di fatto uniformati in termini di definizione generale, tanto è vero che l'articolo 13 del dlgs 471 del 1997 al fine di individuare la sanzione applicabile in relazione alle specifiche fattispecie richiama il dlgs 74 del 2000. Ciò premesso, ad una prima analisi dell'atto di indirizzo, l'impatto che se ne ricava (seppur non espressa in modo così evidente) è che dall'assetto normativo discende una perimetrazione legata all'ipotesi del credito inesisten-

te come riconducibile alle fattispecie di maggior gravità. Con la conseguenza che, in linea di principio, un primo passaggio dovrebbe essere effettuato per valutare se il credito in contestazione non possa, invece, definirsi in primo luogo come non spettante. In questo senso, probabilmente, va letto il passaggio dell'atto di indirizzo nel quale si legge che la definizione di credito non spettante ha contribuito a dare maggiori certezze alla materia. Il documento rammenta, ad esempio, che nel nuovo assetto normativo è stata eliminata la locuzione precedente che, in concreto, conduceva alla impossibilità (anche sulla scorta dell'orientamento giurisprudenziale) di contestazione come credito inesistente di quel credito "intercettabile" anche solo potenzialmente in virtù dell'avvenuta esposizione in sede dichiarativa.

Quindi, l'attuale definizione di credito inesistente va applicata ad ipotesi estremamente gravi quali i crediti carenti da un punto di vista oggettivo o soggettivo rispetto alla previsione normativa che disciplina il credito con un ampliamento a fattispecie quali i crediti che sono oggetto di determinazione mediante comportamenti fraudolenti. E questo indipendentemente dal fatto che i crediti in questione possano essere intercettati in sede dichiarativa o con una attività di accertamento. Fondamentale precisazione è legata alla impossibilità di individuare e contestare un credito inesistente sulla scorta di nozioni e definizioni contenute non nella normativa primaria o secondaria, ma in manuali tecnici (si pensi al c.d. manuale di Frascati) ove non richiamati nella normativa stessa oppure ri-

chiamati in modo generico. In materia di crediti non spettanti, l'atto di indirizzo contiene una analisi molto puntuale afferente i crediti definiti come sovvenzionali con particolare rilievo quali quelli di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica o design. In questo ambito, l'atto rammenta che, in virtù di quanto previsto dall'articolo 23, comma 4, del dl 73 del 2022, il contribuente si può dotare di una apposita certificazione che attiene alle richiamate categorie di crediti di imposta rilasciata da soggetti qualificati. Tale certificazione attesta di fatto la qualificazione tecnica degli investimenti effettuati o da effettuare e riguarda l'attività concretamente realizzata. Conseguentemente, una eventuale contestazione che abbia a base la qualificazione dell'investimento potrà essere considerata nulla. Nel ricordare che la certificazione può essere richiesta anche dopo l'effettuazione degli investimenti, purché eventuali violazioni relative all'utilizzo dei crediti di imposta non sia già stata contestata in un pvc, l'atto afferma che in questi casi sarebbe auspicabile che il contribuente dotato della certificazione ne dia comunicazione all'amministrazione finanziaria al fine di evitare contestazioni incentrate, unicamente, sul profilo della qualificazione tecnica dell'investimento.

— © Riproduzione riservata —

